

Firenze, 13 novembre 2019

Dir-MAB/fr

Prot. 892/19 A/1 Circolare n. 63/19

A tutte le Aziende della Filiera Vino Chianti
docg

Oggetto: Comunicazioni: D.Lgs n. 504/95 art. 29, comma 2 – licenza di vendita prodotti alcolici assoggettati ad accisa negli esercizi- reintroduzione dell'obbligo di denuncia fiscale ed altri prossimi adempimenti nei confronti dell'Agenzia delle Dogane

1) REINTRODUZIONE DELLA LICENZA DI VENDITA PRODOTTI ALCOLICI SOGGETTI AD ACCISA NEGLI ESERCIZI

Con apposita Circolare dell'Agenzia delle Dogane prot. 131411/RU del 20/09/2019, scaricabile al link <https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/4638069/Direttiva+n.+131411-RU%2Bmodulo.pdf/af712dff-3d4d-414e-8425-db57f6e3e0de> si ricorda come l'art. 13 bis del decreto-legge n. 34 del 30 aprile 2019, abbia ripristinato l'originario campo di applicazione dell'art., 29, comma 2, del D.Lgs n. 504/95, reintroducendo l'obbligo della denuncia fiscale per la vendita dei prodotti alcolici che è di interesse anche per talune tipologie di aziende vinicole. Rimane difficile capire questo cambio di indirizzo assunto a livello governativo anche perché a nostro avviso non ha nessun effetto positivo di natura fiscale ma solo quello di ulteriormente aggravare l'onere burocratico a carico delle aziende interessate.

In particolare:

a) soggetti obbligati al possesso della licenza di vendita prodotti alcolici soggetti ad accisa:

- imprese agricole che hanno punti vendita al di fuori dell'azienda (una licenza per punto vendita);
- imprese agricole che vendono grappa e altri prodotti contenenti alcool;
- imprese agricole che commercializzano vini etichettati di altri produttori;
- imprese agricole che commercializzano prodotti elaborati contenenti alcool (gelatine,);

b) soggetti esonerati:

- aziende che vendono sia vino confezionato che sfuso presso il punto vendita all'interno dell'azienda come vendita diretta dei propri vini; (sia depositi fiscali che piccoli produttori)

tuttavia, le attività di vendita di prodotti alcolici che avvengono nel corso di sagre, fiere, mostre ed eventi similari a carattere temporaneo e di breve durata, atteso il limitato periodo di svolgimento di tali manifestazioni permangono non soggette all'obbligo di denuncia fiscale.

Trattandosi di reintroduzione di una disposizione abrogata, le imprese che erano già precedentemente in possesso della licenza di vendita prodotti alcolici soggetti ad accisa, **NON DEVONO FARE ALTRO CHE PROCEDERE CON L'ESPORRE LA LICENZA** in argomento, verificando che, dalla data del rilascio, alla data odierna, non siano intervenute variazioni sostanziali che facciano scattare l'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle Dogane.

Coloro che hanno iniziato una fra le attività che prevedano l'obbligo della richiesta del rilascio della licenza di vendita prodotti alcolici soggetti ad accisa, **dopo il 29 agosto 2017 ed entro il 29 giugno 2019**, periodo a decorrere dal quale ne era decaduto l'obbligo della richiesta di rilascio, dovranno provvedere ad inoltrare apposita istanza in bollo (marca da euro 16,00) all'Agenzia delle Dogane competente per territorio, su apposita modulistica che si trova sia allegata alla circolare richiamata in premessa, che scaricabile al link: <https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3668456/modello+denunciadi+avvenuta+attivazi one+esercizio+vendita+alcolici.pdf/010d1ae4-a2d2-4964-ae66-f13235b3ddd0> **ENTRO E NON OLTRE IL 31 DICEMBRE 2019**, allegando alla domanda una ulteriore marca da bollo del valore di euro 16,00 che verrà apposta sulla licenza. Le aziende che rientrano in tale casistica, è da ritenere che, ovviamente, abbiano concluso il procedimento amministrativo instaurato tramite lo Sportello Unico – SUAP- per l'avvio dell'attività di vendita al minuto o di somministrazione di alcolici.

Per le imprese che invece hanno iniziato l'attività di vendita, nelle forme che comportano il possesso della licenza in argomento, **dopo il 30 giugno 2019**, appare utile ricordare che la comunicazione da presentare allo Sportello Unico, all'avvio della vendita al minuto o somministrazione di alcolici, vale quale denuncia ai sensi del D.Lgs n. 5404/95 all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in quanto lo stesso SUAP è tenuto alla trasmissione della stessa all'Ufficio delle Dogane. Pertanto, qualora l'interessato si avvalga del modulo procedimentale presso l'autorità comunale, non occorre presentare la denuncia all'Agenzia delle Dogane, sempreché la suddetta comunicazione sia stata trasmessa al medesimo Ufficio delle Dogane competente per territorio. Diversamente, in carenza di trasmissione da parte del SUAP della domanda di rilascio della licenza di vendita prodotti alcolici soggetti ad accisa, le aziende dovranno provvedere ad inoltrare apposita istanza in bollo (marca da euro 16,00) all'Agenzia delle Dogane competente per territorio, scaricabile al link <https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3668456/istanza+vendita+alcolici-licenza.pdf/76514dd8-5238-41ae-8874-ec9bcc8fd813> **ENTRO E NON OLTRE IL 31 DICEMBRE 2019**, allegando alla domanda una ulteriore marca da bollo del valore di euro 16,00 che verrà apposta sulla licenza.

2) ADEMPIMENTI DI FINE ANNO PER I DEPOSITI FISCALI

si ricorda che **dal 1° al 16 dicembre p.v., le sole aziende costituite in deposito fiscale**, devono versare **l'importo di euro 103,29=** (depositi fiscali di vino e bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra), a mezzo F24 (modello ACCISE - codice tributo 2813) a **titolo di diritto di licenza anno 2020**. Sono definiti "deposito fiscale" gli operatori che nel corso del quinquennio precedente hanno prodotto mediamente oltre 1.000 ettolitri/anno di vino.

3) EVENTUALI ADEMPIMENTI IDI INIZIO ANNO PER DEPOSITI FISCALI

Si ricorda **ALLE AZIENDE COSTITUITE IN DEPOSITO FISCALE CHE GIA' NON AVESSERO PRESENTATO ENTRO IL 10 SETTEMBRE 2019, AVENDO PRESO A RIFERIMENTO L'ANNO SOLARE, ANZICHE' LE DATE DI INIZIO E FINE CAMPAGNA VINICOLA** (il periodo di riferimento alla campagna vinicola è fissato in base alla Circolare dell'Agenzia delle Dogane n. 6/D del 30/07/2018), che **sono tenute a presentare, ENTRO IL 15 GENNAIO 2020, una dichiarazione inerente il bilancio energetico ed un prospetto riguardante la produzione e la movimentazione dei prodotti sottoposti ad accisa e delle relative garanzie, utilizzando i soliti schemi entrambi scaricabili al link <http://www.consorziovinochianti.it/wp-content/uploads/2013/01/Adempimenti-depositi-fiscali-ulteriori-indicazioni-1.pdf>**. I due prospetti vanno presentati all'Agenzia delle Dogane.

4) GESTIONE NOTIFICHE E P.A.P. DEL SETTORE BIOLOGICO NUOVE COMPETENZE ARTEA A DECORRERE DAL 1° NOVEMBRE 2019

Con Delibera della Giunta Regione Toscana n.1265 del 14 ottobre 2019, pubblicata sul B.U.R.T. n. 43 del 23 ottobre 2019, recepita da parte di ARTEA con Decreto del Direttore n. 139 del 29 ottobre 2019, la Regione Toscana **A DECORRERE DAL PRIMO NOVEMBRE 2019**, passerà la piena *competenza tecnica ed amministrativa sui procedimenti riguardanti la ricezione e la trasmissione al Sistema Informativo Biologico Nazionale (SIB) delle notifiche e dei P.A.P del settore biologico.*

Di conseguenza la DUA "ID 10000" per il settore biologico ha terminato la sua operatività a decorrere dal 31 ottobre 2019 per essere sostituita sul portale BIO di ARTEA da due nuove DUA:

- **ID 240 "Notifica BIO"**: per le aziende che devono notificare l'inizio attività e successive variazioni;
- **ID 241 "PAP BIO"**: per la presentazione del programma annuale di produzione.

Artea procederà alla gestione dello scambio dati con il sistema informativo biologico nazionale (SIB) ai fini dell'iscrizione all'elenco pubblico degli operatori dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologiche della Toscana.

Nel rimanere a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in argomento, con l'occasione si porgono i migliori saluti.

Marco Alessandro Bani
Direttore

